

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Legge n. 56 del 07/04/2014

Comma 55

L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino

Approvato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.12.2014, entrato in vigore il 16/02/2015; modificato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.07.2016, entrato in vigore il 05/09/2016.

Art. 26

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci esprime il parere di competenza sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio provinciale. Nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente statuto.
2. Oltre ai casi di cui al comma precedente, l'Assemblea dei Sindaci delibera l'approvazione e la modifica dello Statuto della Provincia, su richiesta del Presidente e del Consiglio provinciale.
3. In seno all'Assemblea può essere costituita la Commissione di garanzia, composta da quattro sindaci e da un Consigliere provinciale, con compiti di tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e dell'Assemblea dei sindaci, che ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell'attività dell'Amministrazione. La Commissione, nel rispetto della collegialità, deve rappresentare liste di diversa appartenenza politica comprese le liste civiche, può audire il Direttore Generale, se nominato il Segretario generale, i Dirigenti e i Collegio dei revisori dei conti. Il Regolamento del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di garanzia.